SENTENZA N. 287/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2026, la seguente

SENTENZA

nel giudizio ex art. 217 c.g.c. iscritto al n. **32869** del registro di Segreteria,

promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r. *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia (CF. ADS94026160278), domiciliataria per legge in Venezia, Piazza S. Marco, Palazzo Reale, fax 041 5224105; mail: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

NONCHÉ

P. A., OMISSIS, non costituito;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITO nella camera di consiglio del 12 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS, nessuno presente per i convenuti, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 1 luglio 2026 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale esponeva che con sentenza di questa Sezione n. 112/2017, pubblicata il 15.09.2017, emessa nel giudizio n. 30339 promosso da P. A. nei confronti dell'INPS (quale successore dell'INPDAP) e del Ministero della Difesa, venivano dichiarate irripetibili nei confronti del ricorrente le somme intimate a titolo di indebito pensionistico per complessivi € 6.312,06 e, al contempo, in accoglimento della domanda di rivalsa proposta dall'INPS contro il Ministero della Difesa, quest'ultimo veniva condannato al pagamento in favore dell'INPS della somma corrispondente alla quota di pensione indebitamente erogata al ricorrente dal 1/1/2004 al 31/12/2007 (pari ad euro 3.504,93), oltre interessi o rivalutazione.

L'INPS diffidava il Ministero al pagamento dapprima con PEC recapitata in data 14/01/2025 e, successivamente, con una ulteriore PEC del 27/01/2026, assegnando il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non avendo il Ministero della Difesa ottemperato al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza neppure a seguito delle due diffide, l'INPS, previa notifica del ricorso al sig. A. P. in data 4 giugno 2026 e al Ministero della Difesa in data 1 luglio 2026, adiva la presente sede giudiziaria per l'ottemperanza della sentenza n. 112/2017, quantificando gli interessi

maturati al 20 maggio 2026 in euro 1.938,69.

In data 1 ottobre 2026 il Ministero della Difesa si costituiva con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, contestando quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il pagamento delle somme pretese da INPS era stato ordinato in data 24 febbraio 2026 con ordine di pagamento ad impegno contemporaneo (eseguito dal Tesoriere in data 2 marzo 2026), atto che aveva liberato l' Amministrazione dall' obbligazione, di talchè il ricorso, promosso oltre 4 mesi dopo, era da ritenersi infondato.

A. P. non si costituiva in giudizio.

All'odierna udienza, nessuno presente per i convenuti, l'Avv. Angelo Guadagnino dava atto della circostanza che il Ministero della Difesa aveva provveduto al pagamento della sola somma capitale, rappresentando tuttavia che era stato eseguito su un conto diverso da quello indicato nella diffida senza che ne fosse dato avviso all'Ufficio richiedente, di talchè non era stato possibile, per la competente Direzione, averne cognizione antecedentemente all'instaurazione dell'odierno giudizio. Rappresentava, inoltre, la permanenza dell'interesse al ricorso limitatamente alla quota degli interessi, non corrisposta.

All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente deve essere valutata la sussistenza in capo ad INPS dell'interesse al ricorso, stante l'avvenuto pagamento, in data 2 marzo 2026 -e, cioè, antecedentemente all'introduzione del presente giudizio- da parte del Ministero della Difesa delle somme corrispondenti alla quota capitale di

pensione indebitamente erogata al sig. A. P. dal 1.1.2004 al 31.12.2007, come previsto dalla sentenza n. 112/2017 di questa Sezione giurisdizionale.

Benchè l'adempimento (parziale, come si dirà in prosieguo) sia avvenuto con modalità difformi da quelle indicate dall'ente creditore (e, precisamente, su un conto diverso da quello specificato, senza che di ciò fosse stato dato alcun avviso da parte del Ministero debitore), deve ritenersi essere stato satisfattivo dell'obbligazione di pagamento della quota capitale: ne è derivata la (incolpevole) carenza, fin dall'origine, dell' interesse al ricorso in relazione alla corrispondente domanda di ottemperanza e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso in parte *de qua.*

La predetta sentenza, tuttavia, aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento in favore di INPS "*della somma corrispondente alla quota di pensione indebitamente erogata al ricorrente dal 1.1.2004 al 31.12.2007, oltre interessi o rivalutazione*": l'adempimento, pertanto, è stato parziale residuando, in capo ad INPS, il credito -e, conseguentemente, l'interesse al ricorso- per la parte degli interessi maturati sulle somme indebitamente corrisposte o la rivalutazione, come statuito nella pronuncia di è stata chiesta l'ottemperanza.

2. Oggetto del giudizio di ottemperanza è, infatti, la verifica dell'esatto adempimento del giudicato "*in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione. Presupposto del giudizio di ottemperanza è l'inadempimento, anche parziale, dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza*" (Sez. III App. n. 499/2023).

A tale proposito è incontestato in causa che l'importo pagato dal Ministero corrisponda alla sola quota capitale riconosciuta in sentenza: i conteggi prodotti da INPS sub doc. 2 -dai quali, appunto, risulta che le differenze di pensione corrisposta al sig. P. nel periodo 1.1.2004/31.12.2007 ammontano ad euro 3.504,93- non sono stati oggetto di contestazione da parte del Ministero, né in via stragiudiziale successivamente alla notifica delle due diffide, né con le difese formulate nel presente giudizio.

Con il pagamento di euro 3.504,93 di cui all'O.P. del 24 febbraio 2026, quindi, il Ministero si è conformato al giudicato in modo parziale, non essendo stata adempiuta l'obbligazione di pagamento degli "interessi o rivalutazione".

3.Ricorrono nel caso di specie sia il presupposto sostanziale (inesatto adempimento) che quelli processuali, essendo la sentenza n. 112/2017 passata in giudicato, come da attestazione rilasciata in calce alla copia conforme prodotta in giudizio, ed essendo stata preceduta la proposizione del ricorso dall'invio di plurime diffide (art. 218, comma 1 e 2).

Ciò posto, ritiene questo Giudice Unico che il ricorso sia meritevole di accoglimento parziale in quanto risulta provata la mancata esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza per la parte relativa al pagamento degli interessi o rivalutazione.

A tale proposito, deve rilevarsi che l'importo di euro 1.938,69 risultante dal conteggio prodotto in giudizio da INPS e al cui pagamento è richiesta la condanna risulta comprensivo di rivalutazione e interessi a far data da ciascun rateo indebitamente pagato, in difformità da quanto statuito nella sentenza n. 112/2017 che ha disposto la condanna in via alternativa.

Quanto, poi, alla misura del saggio e alla decorrenza degli interessi, sul punto essendo silente la citata sentenza, trova applicazione il principio di diritto enunciato da Cass. SS. UU. n. 12449/2024, secondo cui "*ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

4. Quanto alle spese legali, ricorrono giusti motivi per la loro integrale compensazione.

Tutto ciò premesso e considerato

PQM

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. **32869** del Registro di Segreteria promosso da **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** contro **Ministero della Difesa** e **A. P.**

DICHIARA

inammissibile il ricorso per carenza di interesse in relazione alla domanda di ottemperanza della sentenza n. 112/2017 di questa Sezione giurisdizionale per la parte relativa al pagamento della somma capitale delle quote di pensione indebitamente erogate a P. A. dal 1.1.2004 al 31.12.2007;

e, in accoglimento parziale del ricorso,

ORDINA

al Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 112/2017 di questa Sezione giurisdizionale per la parte relativa al pagamento degli interessi maturati sulle somme corrispondenti alle quote di pensione indebitamente erogate a P. A. dal 1.1.2004 al 31.12.2007 nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del rito.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2026.

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29/10/2026

per Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Chiara Grella